

N.1868/2014 R. G.

REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA  
- Sezione 1<sup>a</sup> civile -

composta dai Magistrati:

dott. Vittorio ROSSI  
dott. Daniela BRUNI  
dott. Guido SANTORO

Presidente  
Consigliere  
Consigliere rel.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento di reclamo ex art. 183 l.fall. contrassegnato dal n. 1868/2014 r.g. e promosso con ricorso depositato in data 13/10/2014  
da

[REDACTED]  
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa  
in causa dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso  
lo studio del difensore, in [REDACTED];

- reclamante -

contro

[REDACTED] IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO  
in persona del liquidatore rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]  
e G. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo  
studio del secondo, in V. [REDACTED];

- società reclamata -

COMMISSARIO GIUDIZIALE DEL CONCORDATO PREVENTIVO "[REDACTED]  
[REDACTED]"

rappresentato e difeso in causa dall'avv. [REDACTED] e con  
domicilio eletto presso l'avv. [REDACTED]

- commissario giudiziale -

**OGGETTO:** reclamo ex art. 183 l. fall. L. F. avverso il decreto del tribunale  
di Verona pronunciato il 12 luglio 2014 e depositato in cancelleria il 14  
luglio 2014 con il quale è stata disposta la omologazione del concordato  
preventivo proposto da [REDACTED]

Causa discussa all'udienza del 13 novembre 2014.-

**Premesso che**

Con il decreto qui reclamato il tribunale di Verona, all'esito del  
procedimento di omologazione, nel quale si era costituita, proponendo

opposizione, quali creditore dissenziente, [redacted] ha disposto la omologazione del concordato preventivo proposto da [redacted]

Con ricorso depositato in data 13 ottobre 2014 avverso detto decreto ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 183 l.fall. [redacted], chiedendo la revoca della omologazione del concordato preventivo con rimessione degli atti al tribunale scaligero per la dichiarazione di fallimento.

A sostegno del reclamo [redacted] ha formulato tre motivi. Il primo motivo è imperniato sulla omessa – e comunque insufficiente – informazione ai creditori. Il secondo motivo deduce la carenza della fattibilità del piano proposto in ragione della mancata considerazione dei costi di bonifica dell'area di sedime del complesso aziendale oggetto della proposta concordataria e il terzo motivo denuncia l'omessa pronuncia da parte del tribunale sulla medesima questione.

Si sono costituiti in giudizio [redacted] e il Commissario giudiziale del concordato preventivo [redacted], eccependo pregiudizialmente la tardività del reclamo proposto e, comunque, contestandone la fondatezza. Sia la società in c.p. che il commissario giudiziale hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità del reclamo e, comunque, il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.

All'udienza del 20 novembre 2014, all'esito della discussione, il collegio si è riservato la decisione.

#### **Considerato che**

1. Va, innanzi tutto, presa in esame la questione – rilevabile *ex officio*, ma oggetto anche di eccezione da parte della società [redacted] e del c.g. - relativa alla tempestività del proposto reclamo ex art. 183 l.fall. avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo.
2. A tal fine è necessario individuare non solo il termine per la proposizione del reclamo in parola, ma anche il *dies a quo* dell'individuato termine.
3. Sulla prima questione occorre prendere le mosse dall'insegnamento sul punto della s.corte (Cass. 4304/2012; poi seguita da Cass. 21606/2013), la quale ha osservato che "la circostanza che "con lo stesso reclamo" proponibile contro il decreto che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo possa essere impugnata la sentenza dichiarativa di fallimento impone - per un'evidente lettura

costituzionalmente orientata della L. Fall., art. 183 - di ritenere applicabile il medesimo termine previsto dalla L. Fall., art. 18".

Secondo i giudici di legittimità «è, dunque, la previsione espressa della impugnabilità del decreto con lo stesso reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata ai sensi della L. Fall., art. 180, a rendere applicabile il termine di cui alla L. Fall., art. 18, anche per l'impugnazione del solo decreto di omologazione o di diniego di omologazione non potendo, uno stesso termine di impugnazione, mutare a seconda del contenuto del provvedimento impugnato e della eventualità che contestualmente al diniego di omologazione possa o non possa (ad esempio perché non vi sono istanze di creditori) essere pronunciata la "separata" ma "contestuale" sentenza di fallimento, impugnabile "con lo stesso reclamo"».

4. Il richiamo del termine di cui all'art. 18 cit., comporta, ad avviso della corte, che anche il *dies a quo* vada individuato in quello stabilito nella menzionata disposizione normativa.

Una volta, invero, abbandonato il ricorso al modello generale di reclamo di cui all'art. 739 c.p.c., pare conseguente attingere alla disciplina prevista con riferimento al reclamo ex art. 18 l.fall., anch'esso plasmato secondo le forme del rito camerale, ma con alcune peculiarità relative anche alla individuazione del momento a partire dal quale quel termine prende decorrenza.

Come notato dalla s.corte, se il termine di impugnazione non può mutare a seconda del contenuto del provvedimento impugnato, pare al collegio coerente ritenere che anche il *dies a quo* di quel termine non possa che essere uniformemente individuato, indipendentemente dalla circostanza che sia stata o meno pronunciata la sentenza di fallimento, con riferimento alla disciplina di cui all'art. 18 cit.

D'altronde è certo che il provvedimento oggetto di reclamo ex art. 183 l.fall. soggiace a forme pubblicitarie che – ai fini che qui rilevano – sono del tutto omogenee a quelle della sentenza di fallimento, essendo stabilito che il decreto (di omologazione o di rigetto) oltre che comunicato al debitore e al c.g. "è pubblicato a norma dell'art. 17".

E alla disciplina delle comunicazioni di cui all'art. 17 l. fall. ha fatto esplicito richiamo Cass. 21606/13 nel voler dare continuità all'insegnamento di Cass. 4304/2012, finendo così per accreditare l'idea che la disciplina del procedimento camerale ex art. 18 l.fall. debba trovare applicazione anche per quel che riguarda l'individuazione del termine di decorrenza per l'impugnazione.

Occorre in proposito rilevare che nelle norme in tema di impugnazione dei provvedimenti conclusivi del procedimento per la dichiarazione di fallimento e di concordato preventivo non è prevista per le parti diverse dal debitore la notificazione della sentenza (peraltro a cura della cancelleria) quale adempimento per far decorrere il termine dell'impugnazione; e presupporre a tal fine la notificazione a cura della parte risulterebbe un innesto nell'ambito del modello procedimentale in camera di consiglio delineato dall'art. 18 delle norme in tema di decorrenza dei termini nel procedimento generale in camera di consiglio non in linea con le peculiarità che connotano i giudizi di reclamo nella soggetta materia.

La considerazione della peculiarità dell'oggetto del giudizio di siffatti procedimenti (nei quali si pone unicamente l'alternativa fra la dichiarazione di fallimento o la sua revoca ovvero fra la omologazione del c.p. o il suo diniego) in raffronto alla diversità di posizioni che solitamente caratterizza il procedimento in camera di consiglio con pluralità di parti postula la necessità di attingere alla disciplina del procedimento camerale di cui all'art. 18 l.fall. invece che alle regole dettate per il procedimento in camera di consiglio dagli artt. 739 ss. c.p.c.

Senza dire che l'applicazione delle regole dettate in tema di decorrenza dei termini per l'impugnazione dall'art. 739 c.p.c. realizzerebbe, nello specifico, una disciplina non in grado di soddisfare le esigenze di certezza e celerità che sottostanno alle procedure concorsuali.

Così ritenere l'applicabilità, in caso di mancanza della notificazione a istanza di parte, del termine c.d. lungo non può non porsi in stridente contraddizione con quelle medesime esigenze e che la stringente disciplina innanzi pure richiamata evidenzia.

In definitiva, sul punto, deve ritenersi (nello stesso senso v. Corte app. Milano 23/5/2012, decisione richiamata, da entrambi i resistenti) che il termine di trenta giorni per l'impugnazione ex art. 183 l.fall. del decreto del tribunale sulla omologazione del c.p. prenda decorrenza, nei confronti dei soggetti diversi dal debitore, dalla iscrizione nel registro delle imprese.

5. Ciò posto, il reclamo proposto da [REDACTED] non rispetta tale termine.

6. E' certo infatti che:

il decreto impugnato, pronunciato in data 12 luglio 2014 è stato depositato in cancelleria in data 14 luglio 2014;

in data 14 luglio 2014 il decreto risulta iscritto nel registro delle imprese.

7. E' del pari certo che la creditrice opponente [redacted] ha depositato il reclamo ex art. 183 l.fall. avverso il detto decreto di omologazione in data 13 ottobre 2014 ben oltre i trenta giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese (anche a voler tener conto della sospensione feriale dei termini).

Ed è appena il caso di rilevare che la comunicazione del provvedimento effettuata dalla cancelleria in data 12 settembre 2014, comunicazione non prevista dall'art. 180 l.fall., non vale a riaprire il termine per la proposizione del reclamo.

Ne deriva l'inammissibilità del reclamo per essere lo stesso stato proposto oltre il termine stabilito dalla legge.

9. Considerata la novità della questione trattata sussistono – ad avviso della corte – quelle gravi ed eccezionali ragioni alla presenza delle quali il giudice ha facoltà di dichiarare la integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il reclamo proposto da [redacted] con ricorso depositato in data 13 ottobre 2014;

dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;


dà atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, la parte reclamante è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del comma 1-bis del citato art. 13.

Venezia, 20 novembre 2014.-

Il Presidente



"Obbligo del pagamento dell'importo di € 1.138,50 a titolo di contributo unificato, stabilita dal 02/12/2014, data della comunicazione telematica del primo impiego".  
Venezia, 02-12-2014



5

DATO AVVISO  
TELEMATICO  
Oggi 02.12.2014  
Cll.